DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 11 marzo 2019, n. 40 LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla "Catasto energetico regionale".

Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale di cui all'art. 13 dell'Allegato A della D.G.R n. 1399 del 2.08.2018.

Premesso che:

- la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";
- il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 "Regolamento recante disciplina di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192;
- Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009
 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica;
- la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale" in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal relativo D.P.R. n. 74/2013;
- la L.R. del 27 marzo 2018, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n.36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale")".

Considerato che:

- l'art. 3 c.1 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di adottare disposizioni di dettaglio per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;
- con DGR n 807 del 29/5/2017 è stata individuata ENEA quale soggetto cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "mission" istituzionale;
- con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Convenzione che regolamenta i rapporti fra Regione
 Puglia e ENEA, al fine dell'espletamento dell'incarico indicato al punto precedente;
- con Deliberazione di G.R. n. 1399 del 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e ispezione degli impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal DPR n. 74/2013;
- la stessa DGR si compone dell'Allegato A "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e dell'Allegato B;
- con Deliberazione di G.R. n. 2446 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha rettificato l'Allegato A e la Tabella A dell'Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018;

Considerato inoltre che:

- l'Allegato A della D.G.R n. 1399/2018 prevede all'art 13 Comitato tecnico permanente regionale quanto segue:
 - "1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia è costituito, presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico permanente regionale composto dal: a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
 - b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
- e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali
- 2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.
- 3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento adottato con atto dirigenziale.
- 5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito."

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla costituzione del Comitato tecnico permanente regionale al fine di avviare il prima possibile le attività di coordinamento inerenti l'esercizio, il controllo, la manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- di approvare le "Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale", parte integrante del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge Regionale n. 36 del 5.12.2016;

Vista la Legge Regionale n. 6 del 27.03.2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1399 del 2.08.2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2446 del 21.12.2018;

Visto l'art. 14 dell'Allegato A della Delibere di cui sopra;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di costituire il Comitato tecnico permanente regionale composto da:
 - a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
 - b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
 - c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
 - d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
 - e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali
- di approvare l'Allegato 1 recante le "Norme di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale", parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 5 facciate e l'Allegato 1, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione Carmela ladaresta

ALLEGATO 1

Sommario

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE REGIONALE

ART.1 OGGETTO	
ART.2 COMPOSIZIONE DEL COMITATO	2
ART. 3 FUNZIONI DEL COMITATO	2
ART.4 COMPITI DEL PRESIDENTE	3
ART.5 COMPITI DELLA SEGRETERIA	3
ART.6 ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO	3
ART. 7 RIUNIONI DEL COMITATO	
ART. 8 SUPPLENZE	
ART. 9 DURATA DELL'INCARICO	
ART. 10 DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	
ART. 11 DECADENZA DALL'INCARICO	
ART. 12 COMPENSO PER I COMPONENTI	4
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI	4



DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

ART.1 OGGETTO

Il presente documento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico permanente regionale, così come previsto all'art. 13 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1399 del 2.8.2018 e della successiva D.G.R. di rettifica n. 2446 del 21.12.2018.

ART.2 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

- 1. Il Comitato tecnico permanente regionale, di seguito denominato "Comitato", è costituito da:
- a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
- e) due esperti scelti tra i nominativi forniti dagli Ordini e Collegi professionali, a cura della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.
- Il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali svolge le funzioni di Presidente.
- 2. Per tutti i componenti trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e quelle del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190'.
- 3. Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi sono tenuti al segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.

ART. 3 FUNZIONI DEL COMITATO

- 1. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero insorgere nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di dirimere preventivamente l'insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 2. I compiti del Comitato comprendono in modo esemplificativo e non esaustivo quanto segue:
- $\checkmark~$ discussione delle problematiche che possono insorgere sull'invio del rapporto di efficienza energetica;
- √ verifica del corretto svolgimento delle attività di controllo svolte dalle autorità competenti e dell'invio, entro i termini stabiliti dalla norma regionale, della Relazione dettagliata inerente le attività di controllo/accertamento/ispezione;
- ✓ attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di inadempienza delle autorità competenti per le attività di accertamento/ispezione degli impianti termici;
- ✓ possibile revisione, a valle del primo biennio di operatività del sistema, delle tempistiche di trasmissione del RCEE e relativo valore del Bollino verde;



DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

✓ elaborazione di pareri e indirizzi relativi alle norme che regolano l'attività del settore nonché risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere in merito alla loro interpretazione ed applicazione.

ART.4 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Comitato, coordina i lavori e le sedute, assicurandone il buon andamento e facendo osservare le presenti norme di funzionamento. Il Presidente si avvale di un funzionario in servizio presso la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con funzioni di segretario, nominato dal Presidente medesimo.

ART.5 COMPITI DEL SEGRETARIO

Il segretario supporta il Comitato nell'espletamento dei compiti affidati dalle presenti norme di funzionamento in assolvimento delle funzioni previste dalla legge. In particolare, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente:

- assiste il Presidente nelle sedute del Comitato; 2
- predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato; 🛭
- predispone la convocazione del Comitato e la trasmette ad ogni singolo componente, mediante posta elettronica con valore di notifica, entro 5 giorni dalla data della seduta;
- redige i verbali delle riunioni del Comitato e li custodisce agli atti con numero progressivo annuale;
- cura le modalità di redazione e trasmissione dei verbali inerenti ai sopralluoghi e li detiene.

Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare l'indicazione dei partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto.

ART.6 ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

- 1. Il Presidente dovrà ricevere da ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio professionale, Associazione di categoria e di consumatori il/i nominativo/i del/i componente/i che rappresenterà/anno la categoria di cui farà/anno parte, come stabilito all' art. 2 del presente documento.
- 2. Il Presidente, nella prima seduta utile, indicherà i nominativi che compongono il Comitato.

ART. 7 RIUNIONI DEL COMITATO

- 1. Il calendario delle riunioni del Comitato viene definito dal Presidente. Le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono convocate in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza legate alle funzioni di cui all'art. 3 Funzioni del Comitato.
- 2. Ciascun componente del Comitato può far pervenire al Presidente apposita richiesta di convocazione della riunione del Comitato, a mezzo pec all'indirizzo <u>ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it</u>.
- 3. Il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione qualora ne facciano richiesta congiunta almeno due componenti del Comitato.
- 4. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali almeno 3 giorni prima della seduta indetta.
- 5. Trattandosi di organo di composizione e risoluzione delle problematiche, il Comitato delibera all'unanimità dei presenti, purchè in presenza di almeno un componente per ciascuna delle categorie b) e



DIPARTIMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

c) di cui all'art. 2 del presente documento. Le relative delibere costituiscono atto consultivo per la competente Sezione regionale. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa rispetto agli argomenti trattati, la Presidenza, acquisiti gli elementi emersi in discussione, procede agli atti che ritiene conseguenti ad opera della Sezione.

ART. 8 SUPPLENZE

- 1. In caso di assenza del Presidente, la seduta viene rinviata alla successiva data utile.
- 2. Ciascun componente del Comitato, in caso di impedimento a partecipare alla seduta del Comitato, può indicare un supplente.
- 3. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

ART. 9 DURATA DELL'INCARICO

1. Ciascun componente del Comitato dura in carica per un periodo pari a cinque anni decorrenti dalla data di costituzione dello stesso definita con atto dirigenziale del Presidente del Comitato.

ART. 10 DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

- 1. Le dimissioni di un componente sono inviate, tramite pec, riconducibile al soggetto che presenta le proprie dimissioni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it.
- 2. Ai fini della reintegrazione del componente, il Presidente del Comitato procede alla nomina del nuovo su indicazione da parte di ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio professionale, Associazione di categoria e di consumatori, di cui il componente era espressione.
- 3. Allo stesso modo, ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio Professionale, Associazione di categoria e di consumatori può procedere in qualunque momento alla revoca del componente nominato, nominando contestualmente il sostituto a mezzo comunicazione via posta elettronica certificata.

ART. 11 DECADENZA DALL'INCARICO

- 1. La decadenza dell'incarico è disposta con atto del Presidente del Comitato. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.
- 2. Ai fini della reintegrazione del componente, il Presidente del Comitato procede alla nomina del nuovo su indicazione da parte di ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio professionale, Associazione di categoria e di consumatori, di cui il componente era espressione.

ART. 12 COMPENSO PER I COMPONENTI

La funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Norme di funzionamento potranno subire modifiche e/o integrazioni, a cura della Sezione regionale competente.